

AVVISO AGLI ALLEVATORI SUL NUOVO REGOLAMENTO PER L'EMBRYO TRANSFER

Si informano gli allevatori di cavalli delle razze Sella Italiano, Anglo-Arabo e Orientale che sono state modificate le Norme Tecniche per l'Embryo Transfer, Allegato 6 al Disciplinare n. 22332 del 31/07/2006, approvate con DM n. 54519 del 14/07/2017, al fine di riconoscere il proprietario dell'embrione come allevatore del prodotto che nasce, fermo restando che lo stallone e la fattrice donatrice dovranno risultare previamente iscritti al corrispondente Libro Genealogico Italiano ed essere in possesso del test del DNA.

Pertanto in caso di acquisto di embrione, il Modello 15 di Comunicazione utilizzo embryo transfer dovrà essere corredato dal Modello 15 bis di Comunicazione cessione di embrione pubblicati sul sito del Mipaaf.

NUOVE NORME TECNICHE PER L'EMBRYO TRANSFER NEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO DA SELLA ITALIANO

(Allegato 6 Disciplinare libro genealogico Cavallo da sella italiano (D.M. n. 22332 del 27/07/2006)

Art. 1

Fatti salvi tutti gli altri requisiti previsti, sono iscrivibili al registro supplementare puledri di cui all'art. 10 del disciplinare, a seconda delle caratteristiche dei loro genitori biologici, i soggetti nati da embryo transfer ottenuti nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a. il seme impiegato per la fecondazione delle donatrici provenga da uno stallone in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina della riproduzione animale e dal disciplinare del libro genealogico del cavallo da sella italiano;
- b. la femmina donatrice risulti regolarmente iscritta al registro principale di cui all'art. 11 del disciplinare del libro genealogico. Essa potrà essere iscritta al suddetto registro riproduttore anche nello stesso anno di nascita del puledro purché prima della sua identificazione sotto la madre;
- c. siano stati depositati i campioni biologici per l'estrazione del DNA dello stallone e della donatrice, e siano disponibili i risultati della tipizzazione (genotipi) di entrambi prima dell'identificazione del prodotto sotto la madre;
- d. l'espianto embrionale sia stato eseguito da un gruppo di raccolta autorizzato ai sensi dell'art. 26 del decreto Ministero della salute 19 luglio 2000, n. 403 e l'impianto sia stato eseguito da veterinari autorizzati ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto;
- e. il proprietario dell'embrione è considerato allevatore del prodotto che nasce e dovrà inviare all'Ufficio centrale del libro genealogico, entro il 31 dicembre dell'anno di effettuazione dell'impianto embrionale, formale notifica dell'avvenuto intervento recante i propri estremi identificativi, le date dell'espianto e dell'impianto, gli identificativi dello stallone, della donatrice, della ricevente, del fornitore degli embrioni se diverso dal proprietario della donatrice al momento dell'espianto, del gruppo di raccolta che ha eseguito l'espianto e del veterinario che ha eseguito l'impianto embrionale. La notifica va effettuata utilizzando moduli predisposti dall'Ufficio centrale del libro genealogico;
- f. all'atto dell'identificazione del nuovo nato ai sensi dell'art. 15 del disciplinare del libro genealogico il detentore della fattrice ricevente deve far presente al veterinario incaricato la provenienza da embryo transfer del redo e che l'identificativo della madre biologica venga riportato sul certificato da inviare al laboratorio per l'accertamento dell'ascendenza del puledro.